



**COMUNE DI CONDOFURI**  
**CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO DI CALABRIA**

\* \* \* \*

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

*Deliberazione N. 96 del 12.10.2017*

**OGGETTO: Crediti professionali vantati dall'Avv. Gaetano Catanoso nei confronti del Comune di Condofuri - Approvazione schema transazione.**

L'anno DUEMILADICIASSETTE, questo giorno DODICI del mese di OTTOBRE alle ore 13.40, convocata con le prescritte modalità e nella sala delle adunanze presso la Delegazione Marina, si è riunita la Giunta Comunale. All'appello nominale risulta:

Cognome e Nome	Carica	Pres.	Assen.
1. Salvatore Mafri	Sindaco	X	
2. Giulia Naimo	Vice Sindaco	X	
3. Giuseppe Barreca	Assessore		X
4. Rocco Ermidio	Assessore	X	
5. Giuseppe Foti	Assessore	X	

Presenti 4, assenti 1

Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Manuela Falduto, incaricata della verbalizzazione del presente atto.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Avv. Salvatore Mafri, nella sua qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui all'oggetto, iscritta all'Ordine del Giorno.

ACQUISITO, ai fini del controllo di regolarità amministrativa e contabile, di cui all'art. 147 bis Tuel, come integrato dal D.L. 174/12, conv. In legge 213/12, il parere favorevole di regolarità tecnica, reso dal Responsabile dell'Ufficio competente, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa", come riportato in calce alla presente deliberazione;

ACQUISITO, ai fini del controllo di regolarità amministrativa e contabile, di cui all'art. 147 bis Tuel, come integrato dal D.L. 174/12, conv. In legge 213/12, il parere favorevole di regolarità contabile, reso dal del Responsabile dell'Ufficio competente, come riportato in calce alla presente deliberazione;

## LA GIUNTA COMUNALE

**PREMESSO** che:

- Con determinazione n. 56 del 21.10.2005 (n. 477/2010 registro generale) il Responsabile *pro tempore* dell'Area tecnica del Comune di Condofuri ha conferito all'avv. Gaetano Catanoso incarico per la proposizione di opposizione a decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Reggio Calabria a favore dell'arch. Basile contro il Comune di Condofuri per pagamento compensi professionali;

- la determinazione dà atto tra l'altro che il professionista incaricato ha dichiarato di accettare l'incarico e di essere disposto a sottoscrivere convenzione che prevede l'applicazione delle tariffe forensi secondo i valori minimi;

- che agli atti dell'ente non è stata rinvenuta la predetta convenzione sottoscritta;

**PRESO ATTO** che con nota acquisita al prot. comunale n. 6095 del 09.06.2017 l'avv. Catanoso ha comunicato al Comune la conclusione del giudizio n. 100169/2005 r.g., definito con sentenza n. 922/2016, con la quale è stata rigettata l'opposizione del Comune di Condofuri e confermato il decreto ingiuntivo opposto;

**DATO ATTO** che con nota acquisita al prot. nr. 10861 del 20.10.2016 l'avv. Catanoso ha trasmesso preavviso di parcella per l'importo lordo di € 10.584,45;

**CONSIDERATO** che il predetto compenso risulta calcolato al di sopra dei minimi tariffari di cui al D.M. 55/2014;

**DATO ATTO** che in data 22.09.2017 si è tenuto presso la Delegazione municipale di Condofuri Marina un incontro tra l'amministrazione, il Responsabile dell'area Amministrativa e l'avv. Catanoso nel corso del quale è stato proposto al legale di rinunciare a parte dell'importo dei compensi professionali richiesti;

**DATO ATTO** che con nota acquisita al prot. comunale n. 10083 del 25.09.2017 l'avv. Catanoso si è dichiarato disponibile a accettare una decurtazione del compenso pari al 25% del totale degli onorari riportato nel preavviso di parcella acquisito al prot. nr. 10861 del 20.10.2016;

**CONSIDERATO** di poter addivenire ad una soluzione transattiva per il pagamento dei compensi professionali dovuti all'avv. Catanoso nei termini sopra esposti;

**CONSIDERATO** che la deliberazione della Corte dei Conti Sezione Umbria, n. 123/2015 ha evidenziato la distinzione concettuale tra debito fuori bilancio e transazione chiarendo che:

- l'elencazione delle fattispecie di riconoscimento dei debiti fuori bilancio contenuta nell'art.194 del Tuel è da considerarsi tassativa e non può estendersi alle transazioni;

- a differenza dei debiti derivanti da sentenze esecutive, gli accordi transattivi presuppongono la decisione dell'ente di pervenire ad un accordo con la controparte, per cui è possibile prevedere, da parte del Comune, tanto il sorgere dell'obbligazione, quanto i tempi per l'adempimento. Ne discende che l'Amministrazione ha l'obbligo di attivare le normali procedure di spesa;

- la competenza spetta al Consiglio comunale nel caso in cui la transazione sia finanziata in modo rateizzato, mediante imputazione delle singole rate annuali nei bilanci di previsione successivi

**RITENUTO** che l'accordo transattivo nei termini sopra esposti si considera vantaggioso per l'ente;

**DATO ATTO**, infine:

- che giuridicamente la transazione è un contratto regolato dagli artt. 1965 e 1976 del c.c., con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni pongono fine ad una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro;

- che la transazione produce tra le parti gli stessi effetti di una sentenza passata in giudicato;

**CONSIDERATO** che:

a) con il ricorso alla conciliazione transattiva è possibile trovare rapidamente un accordo in grado di salvaguardare l'immagine dell'Ente;

b) la transazione è un modo semplice, rapido ed economico per risolvere, ove possibile, le liti trovando un accordo pacifico senza conseguire una sentenza con notevole dispendio di spese legali che gravano sul bilancio del Comune, evitando, in tal modo operando, di affrontare tempi di attesa che possano trascinarsi per anni;

c) appare opportuno definire transattivamente la lite, stante che le condizioni concordate appaiono favorevoli per il Comune, per le ragioni sopra esposte;

**RICHIAMATA** la Deliberazione n. 345/2013/SRCPIE/PAR della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per il Piemonte, per la quale, con riferimento alle funzioni dell'Organo di revisione di cui all'art. 239 TUEL, così come modificato dalla L. 213 del 2012, l'esame di casi nei quali è richiesto il parere del Collegio conferma che si tratta di un'attività di collaborazione che riguarda le attribuzioni consiliari nelle materie economico-finanziarie, propedeutica all'assunzione delle delibere di competenza del Consiglio». In sostanza, il Revisore dei Conti si deve esprimere solo quando la competenza degli atti è consiliare. Pertanto, l'obbligo di parere è limitato a pochi e specifici casi, ovvero, ad esempio, le proposte di transazione riferite a passività per le quali non è stato assunto uno specifico impegno di spesa, gli accordi che comportano variazioni di bilancio, l'assunzione di impegni per gli esercizi successivi (articolo 42, comma 2, lettera i) del Tuel) o ancora le transazioni che incidono su acquisti, alienazioni immobiliari e relative permutate (articolo 42, comma 2, lettera l) del Tuel. Al fine di individuare, in concreto, se l'atto debba essere preceduto dal parere dell'Organo di revisione non è

rilevante la natura della transazione (giudiziale o stragiudiziale) ma se si tratti di atto di procedimento che deve concludersi con delibera del Consiglio, rientrando fra le sue attribuzioni funzionali;

**RICHIAMATA**, altresì, la deliberazione 20/2012/SRCPIE/PAR della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per il Piemonte, per la quale:

*“... la scelta se proseguire un giudizio o addivenire ad una transazione e la concreta delimitazione dell'oggetto della stessa spetta all'Amministrazione nell'ambito dello svolgimento della ordinaria attività amministrativa e come tutte le scelte discrezionali non è soggetta a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza delle stesse a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa. Uno degli elementi che l'ente deve considerare è sicuramente la convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza del giudizio, intesa quest'ultima in senso relativo, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali;  
- ai fini dell'ammissibilità della transazione è necessaria l'esistenza di una controversia giuridica (e non di un semplice conflitto economico), che sussiste o può sorgere quando si contrappongono pretese confliggenti di cui non sia possibile a priori stabilire quale sia giuridicamente fondata. Di conseguenza il contrasto tra l'affermazione di due posizioni giuridiche è la base della transazione in quanto serve per individuare le reciproche concessioni, elemento collegato alla contrapposizione delle pretese che ciascuna parte ha in relazione all'oggetto della controversia. Si tratta di un elemento che caratterizza la transazione rispetto ad altri modi di definizione della lite.*

*... Inoltre, come affermato dalla giurisprudenza civile (cfr., ex multis, Cass. 6 maggio 2003 n. 6861), costituisce transazione solo quell'accordo che cade su un rapporto che, oltre a presentare, almeno nell'opinione delle parti, carattere di incertezza, è contrassegnato dalla reciprocità delle concessioni. Oggetto della transazione, quindi, non è il rapporto o la situazione giuridica cui si riferisce la discorde valutazione delle parti, ma la lite cui questa ha dato luogo o possa dar luogo e che le parti stesse intendono eliminare mediante reciproche concessioni.”;*

**RICHIAMATA**, altresì, la deliberazione n. 30/P/08 della Corte di Conti, sezione regionale di controllo per la Toscana con la quale, in merito alle tipologia dei debiti fuori bilancio chiarisce, tra l'altro, che: *“gli accordi transattivi presuppongono la decisione dell'Ente di pervenire ad un accordo con la controparte, per cui è possibile prevedere, da parte del Comune, tanto il sorgere dell'obbligazione, quanto i tempi per l'adempimento. Pertanto, con riferimento agli accordi transattivi l'Ente può attivare le ordinarie procedure contabili di spesa, rapportando ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi stessi. In tal senso anche il parere Piemonte 4/07, supportato dal principio contabile n. 2 – Osservatorio sulla finanza e contabilità Enti Locali”;*

**VISTO** lo schema per la definizione, in via transattiva, con l'avv. Gaetano Catanoso e ravvisata la convenienza per l'ente di definire i rapporti economici pregressi nei termini stabiliti nel suddetto schema, che si acclude al presente atto deliberativo per farne parte integrante e sostanziale;

**ATTESA** la competenza della Giunta Comunale a deliberare, in relazione al combinato disposto degli artt. 42 e 48 del d.lgs. 267/00

**VISTO** il vigente Statuto Comunale;

**VISTO** il D.lgs. 267/00;

**VISTO** l'art.1965 del c.c.

**A VOTI UNANIMI**, legalmente espressi;

## **DELIBERA**

- 1) **DI APPROVARE** lo schema di transazione, che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, atto a definire i rapporti economici con l'avv. Gaetano Catanoso per l'incarico legale svolto a favore dell'Ente;
- 2) **DI AUTORIZZARE** il responsabile dell'Area Amministrativa, per le ragioni indicate in premessa alla stipula dell'accordo transattivo;
- 3) **DI DEMANDARE** al Responsabile dell'Area Amministrativa tutti gli atti inerenti e conseguenti il presente provvedimento.
- 4) **DI DARE ATTO** che la spesa nascente dal presente provvedimento trova copertura nel pertinente capitolo del corrente bilancio;
- 5) **DI RENDERE**, con ulteriore votazione unanime e separata, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000.



## COMUNE DI CONDOFURI

### Atto di transazione

L'anno duemiladiciasette, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, tra

da una parte

l'avv. **Gaetano Catanoso** (C.F. CTNGTN68B01F112H), con studio in Via Arcina 20 - 89063 Melito Porto Salvo (RC)

e dall'altra

il **COMUNE DI CONDOFURI** nella persona del Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Condofuri, Avv. Caterina Attinà, nata a Reggio Calabria il 14.04.1979, domiciliata per la carica presso il Comune di Condofuri, Via Madonna della Pace N° 26, la quale dichiara di intervenire nel presente atto in rappresentanza del Comune di Condofuri, Provincia di Reggio Calabria, ai sensi dell'art. 107 del TUEL, nella sua qualità di responsabile dell'Area Amministrativa del medesimo Comune (codice fiscale 00162630800);

**Premesso :**

**PREMESSO** che:

- Con determinazione n. 56 del 21.10.2005 (n. 477/2010 registro generale) il Responsabile *pro tempore* dell'Area tecnica del Comune di Condofuri ha conferito all'avv. Gaetano Catanoso incarico per la proposizione di opposizione a decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Reggio Calabria a favore dell'arch. Basile contro il Comune di Condofuri per pagamento compensi professionali;

- la determinazione dà atto tra l'altro che il professionista incaricato ha dichiarato di accettare l'incarico e di essere disposto a sottoscrivere convenzione che prevede l'applicazione delle tariffe forensi secondo i valori minimi;

- che agli atti dell'ente non è stata rinvenuta la predetta convenzione sottoscritta;

**PRESO ATTO** che con nota acquisita al prot. comunale n. 6095 del 09.06.2017 l'avv. Catanoso ha comunicato al Comune la conclusione del giudizio n. 100169/2005 r.g., definito con sentenza n. 922/2016, con la quale è stata rigettata l'opposizione del Comune di Condofuri e confermato il decreto ingiuntivo opposto;

**DATO ATTO** che con nota acquisita al prot. nr. 10861 del 20.10.2016 l'avv. Catanoso ha trasmesso preavviso di parcella per l'importo lordo di € 10.584,45;

**CONSIDERATO** che il predetto compenso risulta calcolato al di sopra dei minimi tariffari di cui al D.M. 55/2014;

**DATO ATTO** che in data 22.09.2017 si è tenuto presso la Delegazione municipale di Condofuri Marina un incontro tra l'amministrazione, il Responsabile dell'area Amministrativa e l'avv. Catanoso nel corso del quale è stato proposto al legale di rinunciare a parte dell'importo dei compensi professionali richiesti;

**DATO ATTO** che con nota acquisita al prot. comunale n. 10083 del 25.09.2017 l'avv. Catanoso si è dichiarato disponibile a accettare una decurtazione del compenso pari al 25% del totale degli onorari riportato nel preavviso di parcella acquisito al prot. nr. 10861 del 20.10.2016;

**CONSIDERATO** di poter addivenire ad una soluzione transattiva per il pagamento dei compensi professionali dovuti all'avv. Catanoso nei termini sopra esposti;

**RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 12.10.2017 esecutiva ai sensi di legge;

Premessa la soprastante narrativa, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti

**CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

**Art. 1)**

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale dell'accordo e ne costituisce il primo patto.

**Art. 2)**

1. Il Comune di Condofuri offre all'avvocato Gaetano Catanoso, che accetta, a transazione e a stralcio di ogni avere dallo stesso vantato in virtù degli incarichi professionali di cui in premessa, la complessiva somma definitivamente fissata nell'importo totale lordo di € 7.208,78 (euro settemiladuecentotto,78), che il Comune di Condofuri si obbliga a corrispondere al professionista in due rate, di importo pari ad € 3.604,39 ciascuna, la prima da corrispondere entro 30 giorni decorrenti dalla sottoscrizione del presente atto di transazione e la seconda da corrispondersi entro il 31 Maggio 2018, previa trasmissione di fattura elettronica;

**ART. 3**

L'avv. Catanoso nel ritenersi soddisfatto di detta transazione, rinuncia definitivamente, a favore del Comune, a qualsiasi altra pretesa economica per interessi e spese, a qualsiasi titolo dovute, e dichiara che nessuna pretesa è più dovuta in relazione agli incarichi professionali in premessa indicati.

**Art. 4**

Le parti si danno reciprocamente atto ancora, che con la presente transazione si ritengono pienamente soddisfatti di ogni pretesa, ragione, e cessata, in via definitiva, la materia del contendere;

**Art. 5**

L'accordo di cui alla presente scrittura è vincolante e va a beneficio di ciascuna delle parti e dei loro rispettivi successori ed aventi causa che saranno vincolati alle condizioni contenute nell'accordo stesso.

**Art. 6**

Tutte le spese nascenti e conseguenti al presente atto, soggetto a bollo e a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt.5, secondo comma e art.6, del D.P.R. 26.10.72 n.634 e successive modifiche ed integrazioni, saranno a carico, cura e spese della parte richiedente.

**Letto confermato e sottoscritto.**

IL Responsabile Dell'area amministrativa

Avv. Gaetano Catanoso

---

---

Il Responsabile dell'Area Amministrativa, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL,

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione.

Data \_\_\_\_\_

Il Responsabile  
F.to Dott.ssa Caterina Attinà

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione.

Data \_\_\_\_\_

Il Responsabile  
F.to Dott.ssa Stefania Sgambellone

*Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto*

**IL SINDACO**  
f.to Avv. Salvatore Mafri

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Avv. Manuela Falduto

PARERE FAVOREVOLE  
In ordine alla **regolarità tecnica**  
f. to Avv. Caterina Attinà

PARERE FAVOREVOLE  
In ordine alla **regolarità contabile**  
f.to Dott.ssa Stefania Sgambellone

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

N. \_\_\_\_\_ Registro Pubblicazione

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il giorno 25/10/2017 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.124 del D.lgs. N. 267 del 18/8/2000);

Condofuri li 25/10/2017

L'addetto alla Pubblicazione  
F.to \_\_\_\_\_

**CERTIFICATO DI  
ESEGUIBILITA' - ESECUTIVITA'**

Condofuri li \_\_\_\_\_

La presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di illegittimità, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 267/2000, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 dello stesso D.lgs. 267/2000

Data \_\_\_\_\_

L'addetto alla Pubblicazione  
F.to \_\_\_\_\_

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE E CONSTA DI N. \_\_\_\_\_ FOGLI.

Data \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Avv. Manuela Falduto

